



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

Area di Vigilanza - Attività Produttive - Servizi Informatici

Prot. 5514

Trasacco 1 luglio 2011

ORDINANZA N° 05/2011

IL SINDACO

Visto l'art. 1 comma 137 e seg. della Legge Regionale Abruzzo n. 11 del 16 luglio 2008 "*Nuove norme in materia di commercio*";

Ritenuto opportuno determinare gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge della regione Abruzzo n. 11 del 16/07/2008;

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 secondo il quale rientra fra le competenze del sindaco, quello di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2011 recante "*criteri generali per la determinazione degli orari delle attività commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267*";

Avendo attivato una forma di consultazione e di confronto con gli operatori del Settore commerciale interessato, attraverso la forma dell'assemblea pubblica, tenutasi il giorno 30 giugno 2011 presso la Sala Consigliare del Comune di Trasacco;

Dovendo garantire la copertura del servizio pubblico, nel rispetto della quiete pubblica e richiamato pertanto il Tit. V "*Tutela della quiete pubblica e privata*" ed in particolare l'art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 52 del 19/12/2008;

Richiamata la precedente Ordinanza sindacale n° 43 del 18 luglio 2003 che determinava gli orari di attività dei Pubblici Esercizi;

DETERMINA

gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel modo che segue:

gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di 5 ed un massimo di 21 ore giornaliere

	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande CON cucina ★	Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande SENZA cucina ★
Orario massimo di chiusura ★★	ORE 03,00 L'orario di chiusura può essere protratto fino alle ore 04,00 nei seguenti giorni: <ul style="list-style-type: none">- venerdì, sabato e prefestivi;- dal 15 Giugno al 14 Settembre;- dall' 8 Dicembre al 7 Gennaio;	ORE 02,00 L'orario di chiusura può essere protratto fino alle ore 03,00 nei seguenti giorni: <ul style="list-style-type: none">- venerdì, sabato e prefestivi;- dal 15 Giugno al 14 Settembre;- dall' 8 Dicembre al 7 Gennaio;
Fra la chiusura notturna e la riapertura dell'esercizio, deve intercorrere un arco di tempo minimo di tre ore.		

★ per "cucina" si intende un locale idoneo alla preparazione degli alimenti, sanitarmente autorizzato e fiscalmente denunciato.

★★ con il termine "chiuso" si intende un locale che presenti le porte di accesso ed eventuali cancelli chiusi e che sia privo di clientela al proprio interno e nello spazio esterno eventualmente occupato, al servizio dell'attività.

Nell'intento di garantire il rispetto della quiete pubblica, la presente Ordinanza sindacale rinvia alle vigenti norme regolamentari di polizia urbana, in particolare da quanto prescritto nell'art. 29 del Tit. V "Tutela della quiete pubblica e privata" che testualmente recita: **"...i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati...devono assicurare che i suoni e i rumori non siano uditi all'esterno dello stesso locale, tra le ore 22,00 (ore 24,00 nei giorni festivi nonché nel periodo estivo) e le ore 8,00 e tra le ore 14,00 e le ore 16,00."**

La violazione di tale prescrizione, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 100,00 ad €. 500,00, come stabilito dall'art. 60 del sopra richiamato Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2008.

In caso di recidiva alla violazione della sopra riportata norma regolamentare, il Sindaco potrà modificare l'orario di attività del pubblico esercizio sanzionato, nel solo caso in cui sia necessario alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla quiete pubblica. La recidiva si configura al compimento della terza violazione commessa nell'anno solare.

Gli esercenti hanno facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Gli esercenti, entro 10 gg. dall'adozione della presente ordinanza, hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio del Comune di Trasacco, l'orario adottato e il/i giorno/giorni di riposo settimanale prescelti e di renderli noto al pubblico, mediante esposizione di apposito cartello ben visibile (violazione prevista dall'art. 1, comma 140 della L.R. 11/2008).

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedio.

Eventuali variazioni all'orario adottato, devono essere comunicate all'Ufficio Commercio del Comune di Trasacco ed avranno efficacia a partire dal decimo giorno successivo alla data risultante dal protocollo di questo Ente.

E' consentito, infine, l'adozione di un orario diversificato tra i giorni feriali, prefestivi e festivi, nonché tra il periodo estivo e quello invernale, purché ricompreso nei limiti stabiliti dalla presente ordinanza.

L'inosservanza dell'orario adottato dal pubblico esercizio, conformemente alla presente Ordinanza, è punito ai sensi del c. 140 art. 1 della L.R. 11/2008, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro *millecinquecento* a euro *diecimila*.

DISPONE

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n° 43 del 18 luglio 2003;

La notifica della presente Ordinanza:

- a tutti gli esercizi di somministrazione presenti sul territorio comunale;
- alle Forze dell'Ordine incaricate al controllo del rispetto della presente Ordinanza:
 - Comando Polizia Locale del Comune di Trasacco
 - Comando Stazione Carabinieri di Trasacco;
 - Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano;
 - Commissariato di P.S. di Avezzano
 - Polizia Stradale di Avezzano
 - Comando Corpo Forestale dello Stato di Trasacco;
 - Polizia Provinciale.

Dalla residenza Municipale, 1 Luglio 2011

IL SINDACO
Dott. Gino Gabriele FOSCA